

Cassazione penale , sez. VI, 04 dicembre 2006, n. 31

STUPEFACENTI - Repressione delle attivita' illecite - sequestro e confisca -

Codice Penale art. 240

LS 9 ottobre 1990 n. 309 art. 73 D.P.R.

L'autoveicolo utilizzato per il trasporto della droga (ovvero, più in generale, per commettere una delle condotte illecite previste dall'art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309) non può essere considerato come cosa assoggettabile a confisca obbligatoria ex art. 240 comma 2 c.p., non trattandosi né del prezzo del reato né di un bene la cui fabbricazione, uso, porto detenzione o alienazione costituisce reato. Piuttosto, l'autoveicolo "de quo" può essere oggetto di confisca "facoltativa" ex art. 240 comma 1 c.p., a condizione, però, che risulti accertato uno specifico, strutturale e non occasionale "nesso strumentale" tra il medesimo e il reato. Nesso che non ricorre quando il veicolo non è stato interessato da particolari accorgimenti o modifiche strutturali, e risulti essere stato solo occasionalmente utilizzato per l'attività di trasporto di quantitativi non ingenti, non potendo esso qualificarsi come mezzo indispensabile ai fini della commissione del reato e non ricorrendo in tal caso, quindi, il presupposto indefettibile della confisca rappresentato dalla "pericolosità intrinseca" della cosa.

-

Cassazione penale , sez. VI, 04 dicembre 2006, n. 31

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE ROBERTO Giovanni     Presidente     -

Dott. AGRO'     Antonio S.     - Consigliere     -

Dott. CONTI     Giovanni     - Consigliere     -

Dott. ROSSI     Agnello     - Consigliere     -

Dott. FIDELBO     Giorgio     - Consigliere     -

Ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

L.A., n. a (OMISSIS); avverso la ordinanza in data 19 agosto 2005 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Busto Arsizio;

Sentita la relazione fatta dal Consigliere dott. Giovanni Conti;

Lette le conclusioni del Pubblico ministero, con le quali si conclude per l'inammissibilità del ricorso.

#### Fatto

Con la ordinanza in epigrafe, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Busto Arsizio rigettava l'opposizione di L. A. avverso il provvedimento in data 8 luglio 2005 con il quale il pubblico ministero aveva rigettato la richiesta di restituzione dell'autovettura Audi 4 tg. (OMISSIS), sottoposta a sequestro probatorio con decreto del p.m. in data 1 luglio 2006.

Osservava il G.i.p. che il veicolo, utilizzato per il trasporto di sostanze stupefacenti, era un bene assoggettabile a confisca.

Avverso la predetta ordinanza ricorre il L., a mezzo dei difensori avvocati D'Angelo Michele e Torretta Cristina, che deducono l'erroneità dell'affermazione circa la confiscabilità dell'autovettura, dato che questa non era stata utilizzata per il trasporto di sostanze stupefacenti nè simili sostanze sono state rinvenute nel suo interno.

#### Diritto

Il ricorso appare fondato.

L'autovettura di cui si discute è stata assoggetta a sequestro probatorio, ma nè nel provvedimento del pubblico ministero di rigetto della richiesta di restituzione nè nell'ordinanza impugnata si fa riferimento alla necessità di mantenimento del sequestro per finalità investigative.

il G.i.p. assume che si tratta di cosa confiscabile, ma tale prospettiva avrebbe richiesto un provvedimento di sequestro preventivo, a norma dell'art. 262 c.p.p., comma 3, che non risulta essere stato adottato.

In ogni caso l'autovettura di cui nella specie è stata disposta la confisca certamente non può essere considerata come cosa assoggettabile a confisca obbligatoria, ex art. 240 cpv. c.p., non trattandosi nè del prezzo del reato contestato nè di un bene la cui fabbricazione, uso, porto, detenzione o alienazione costituisce reato (v., in simile fattispecie, Cass., sez. 4<sup>^</sup>, c.c. 8 luglio 2002, Marra; Cass., sez. 4<sup>^</sup>, u.p. 27 giugno 1991, D'Angella).

Essa, in ipotesi, potrebbe essere assoggettabile a confisca facoltativa, quale cosa servita alla commissione del reato (trasporto di sostanze stupefacenti), ex art. 240 c.p., comma 1; a condizione però che fosse stato accertato uno specifico, strutturale e non occasionale nesso strumentale tra la res e il reato (v. Cass., sez. 6<sup>^</sup>, 27 gennaio 2006, Buonocore; Cass., sez. 4<sup>^</sup>, c.c. 5 aprile 2005, Moukhtar; Cass., sez. 4<sup>^</sup>, c.c. 30 gennaio 2004, Pani; Cass., sez. 6<sup>^</sup>, u.p. 6 giugno 1994, Violato), il che è da escludere nel caso di specie, atteso che le sostanze stupefacenti non sono state rinvenute all'interno del veicolo, nè risulta che in esso sia stato creato un apposito vano occulto comportante una modifica strutturale del mezzo (Cass., sez. 6<sup>^</sup>, u.p. 8 luglio 2004, Sulika) o che le sostanze siano state ivi precedentemente celate con l'uso di accorgimenti insidiosi (Cass., sez. 4<sup>^</sup>, u.p. 29 febbraio 2000, Iliadis). Stando agli atti, emerge solo che il L. si serviva del mezzo per spostarsi nel territorio al fine della sua attività di spaccio.

Va allora ribadito il principio di diritto per cui il nesso tra cosa e reato, rilevante ai fini della confisca di un veicolo con il quale sono state trasportate quantità di sostanze stupefacenti, non ricorre quando il veicolo non è interessato da particolari accorgimenti o modifiche strutturali, e risulti essere stato solo occasionalmente utilizzato per l'attività di trasporto di quantitativi non ingenti, non potendo esso qualificarsi come mezzo indispensabile ai fini della commissione del reato e non ricorrendo quindi il presupposto indefettibile della confisca rappresentato dalla pericolosità intrinseca della cosa.

L'ordinanza impugnata va pertanto annullata senza rinvio e deve disporsi la restituzione del veicolo all'avente diritto.

Inizio documento

P.Q.M

Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dispone la restituzione dell'autovettura in sequestro all'avente diritto.

Così deciso in Roma, il 4 dicembre 2006.

Depositato in Cancelleria il 3 gennaio 2007